

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### SCHEMA DI DECRETO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 60-BIS, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N.124

#### DISCIPLINA PER L'INGRESSO CONSAPEVOLE DELLE PICCOLE IMPRESE NEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA

\*\*\*

##### Contesto normativo di riferimento

La legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (di seguito: Legge 8/2020) ha modificato la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/2017), prevedendo il superamento dei regimi dei prezzi regolati (ossia la cessazione dei regimi di tutela) dell'energia elettrica, a decorrere dal:

- 1° gennaio 2021 per le piccole imprese (imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
- 1° gennaio 2022 per le microimprese (imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) ed i clienti domestici;

Per il settore del gas naturale, a decorrere dal:

- 1° gennaio 2022 per tutti i clienti domestici attualmente in tutela (domestici e condomini ad uso domestico).

Per identificare le microimprese è previsto l'impiego del livello della potenza contrattualmente impegnata quale criterio ulteriore rispetto alla dimensione di impresa (numero occupati e fatturato).

La stessa legge, nel completare il processo di liberalizzazione dei mercati, ha stabilito che (art.1, comma 60-bis) *"...il Ministro dello sviluppo economico... con decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione definisce ... le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato"*.

Il decreto è adottato sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) e previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

All'ARERA è attribuito dalla norma il compito di adottare *"...disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia"*



*elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.” (art.1, comma 60).*

Pertanto, l'ARERA ha adottato il documento di consultazione 220/2020/R/eel del 16 giugno 2020 relativo alla “Regolazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17” (di seguito: DCO).

Il documento illustra gli orientamenti per la definizione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese a decorrere dall'1 gennaio 2021. In particolare, oltre alla definizione del limite di potenza contrattualmente impegnata al di sopra della quale è possibile l'identificazione delle piccole imprese, il DCO, al fine di consentire una tempistica adeguata per lo svolgimento delle procedure di gara, prevede:

- un periodo di assegnazione provvisoria, da gennaio 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte degli esercenti la maggior tutela a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità in linea con la maggior tutela;
- l'assegnazione a regime, non oltre l'inizio del secondo semestre del 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte di operatori selezionati attraverso procedure concorsuali alle condizioni economiche risultanti dalle procedure.

#### **Inquadramento generale dell'argomento in oggetto**

Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'art. 1, comma 60-*bis* della legge 8-2020, il Ministero ha condotto un confronto tecnico con l'ARERA con l'obiettivo di coordinare le misure per il superamento dei regimi dei prezzi regolati nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

Si premette che i due settori energetici interessati presentano caratteristiche differenti sia in termini di consistenza del mercato tutelato che concorrenza degli operatori del servizio di vendita.

Nel settore elettrico risulta ancora in maggior tutela circa il 50,6% dei clienti domestici (14,9 mln) e il 36% delle imprese (2,6 mln) connesse in bassa tensione, mentre nel settore del gas naturale usufruiscono del servizio di tutela il 44% dei clienti domestici e il 31% dei condomini ad uso domestico, per un totale di circa 9 mln di utenti<sup>1</sup>.

In entrambi i settori si riscontra inoltre un'elevata concentrazione nel servizio di vendita, anche a fronte di un rilevante numero di operatori: per quanto di interesse, nel settore elettrico il 67% dei consumi domestici e il 37,7% di quelli non domestici (BT altri usi) sono riconducibili al primo operatore.

Inoltre, in relazione ai diversi cluster di utenti, si riscontra un grado di consapevolezza e di mobilità molto differenti e, soprattutto per i clienti finali di minori dimensioni, piuttosto limitato. Il superamento dei servizi di tutela implica invece la piena maturazione dei consumatori e il ruolo attivo della domanda.

Nel processo di adozione delle misure per il superamento del regime dei prezzi regolati nel settore dell'energia elettrica si rilevano maggiori criticità sia in ragione dei tempi a disposizione per il primo *step* al 1° gennaio 2021, che coinvolge le piccole imprese, sia in considerazione della diversa tipologia di soggetti in maggior tutela (imprese e domestici) e della loro numerosità, nonché del livello concorrenziale del mercato finale.

---

<sup>1</sup> ARERA, Relazione annuale 2020 sullo stato dei servizi e sull'attività svolta anno 2019.

Occorre in ogni caso evidenziare che la stima del numero delle imprese coinvolte dalla cessazione del servizio di maggior tutela al primo gennaio 2021, al netto delle microimprese per le quali il servizio cesserà al primo gennaio 2022<sup>2</sup>, si attesta a circa 200.000 unità.

Ciò considerato, si è optato di procedere attraverso l'adozione di distinti provvedimenti: il primo è orientato a promuovere iniziative informative rivolte alla generalità degli utenti e contiene criteri ed indirizzi per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica; il secondo sarà concentrato sulla fine dei regimi di tutela di energia elettrica e gas al 1° gennaio 2022 per le microimprese e i clienti domestici e terrà conto delle risultanze della prima fase.

### **Descrizione dello schema di decreto**

Lo schema di decreto dispone in ordine alle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali (piccole imprese, microimprese, domestici) nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche individuate dal legislatore, tenuto conto delle diverse caratteristiche dei *cluster* di clienti interessati dalla fine tutela, del diverso grado di consapevolezza sul mercato nonché della diversa consistenza numerica, e detta alcuni criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il provvedimento si concentra sull'obiettivo di promuovere l'ingresso autonomo degli utenti dei servizi energetici nel mercato libero attraverso iniziative di carattere informativo volte a incrementare il grado di consapevolezza sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti nonché sulla diffusione di servizi innovativi e qualità ed efficienza degli stessi.

L'azione informativa promossa dallo schema di DM viene collocata nell'ambito più generale degli obiettivi della Direttiva (UE) 2019/944 e del Piano nazionale energia e clima. Pertanto, le disposizioni proposte sono finalizzate anche a dare impulso al ruolo attivo dei consumatori che, grazie al progresso tecnologico, consente agli stessi di partecipare in vari modi al mercato interno dell'energia e alla transizione energetica attraverso le forme di autoconsumo, l'adesione alle comunità energetiche dei cittadini e a quelle rinnovabili, il consumo consapevole, la ricerca di una maggiore efficienza energetica e la partecipazione al mercato dei servizi di efficienza energetica.

Lo schema di DM, nel dare impulso a iniziative di comunicazione istituzionale per i clienti interessati dalla fine tutela, si pone inoltre nell'ottica di coordinamento con iniziative e strumenti esistenti. In tal senso, rafforza e integra le misure informative già finanziate a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'ARERA (di cui all'art. 11-bis del decreto legge 35/2005) e prevede l'adozione di specifici indirizzi ad ENEA e GSE per la progettazione di campagne conoscitive finalizzate alla promozione del ruolo attivo dei clienti dei servizi energetici nel mercato libero e nella transizione energetica, in considerazione delle competenze e delle attività svolte dagli enti in dette materie.

A tal ultimo riguardo, in un'ottica sinergica con i programmi di informazione e formazione sulle tematiche dell'efficienza energetica attuati dai suddetti soggetti, possono trovare impiego le somme allocate nell'ambito del decreto legislativo 14 luglio 2020, n.73, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica*".

<sup>2</sup> ARERA, DCO 220/2020, pagine 44 e seguenti.



In relazione al passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica al 1° gennaio 2021, lo schema di DM detta criteri ed indirizzi per assicurare loro la fornitura dell'energia elettrica attraverso il servizio a tutele graduali.

Si descrivono di seguito più nel dettaglio i contenuti del provvedimento.

### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

L'articolo disciplina le modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia e i criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2021. A tal fine, prevede:

- a. campagne informative istituzionali destinate ai clienti in tutela per incrementare la consapevolezza del mercato dell'energia e promuovere il ruolo attivo nella transizione energetica;
- b. iniziative informative *ad hoc* per le piccole imprese per favorirne l'entrata autonoma nel mercato libero e l'esercizio del diritto di scelta del fornitore, nonché i criteri per il passaggio al mercato di quelle imprese che non avessero esercitato una scelta a tale data;
- c. il rafforzamento dei progetti a vantaggio dei consumatori a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni di ARERA e AGCM, finalizzati all'informativa sull'apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas e sugli strumenti di capacitazione e tutela.

### **Articolo 2 (Promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia)**

L'articolo promuove l'avvio, in coordinamento con ARERA, di campagne di comunicazione istituzionali in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori, destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici per incrementare il grado di informazione sull'esistenza della nuova normativa in materia di apertura del mercato dell'energia. Inoltre, ponendosi nell'ottica di coordinamento con le iniziative e gli strumenti esistenti, dispone l'integrazione e il rafforzamento delle campagne già finanziate a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'ARERA (di cui all'art. 11-bis del decreto legge 35/2005) e prevede la progettazione entro il 31 gennaio 2021 ad opera di GSE e ENEA di campagne finalizzate alla promozione del ruolo attivo dei clienti nel mercato libero e nella transizione energetica, in considerazione delle competenze e delle attività svolte dagli enti in dette materie.

In particolare, il decreto legislativo 4 luglio 2020, n.73, prevede all'articolo 8 nuove azioni per promuovere il livello di efficienza energetica delle piccole e medie imprese e affida ad ENEA il compito di elaborare e sottoporre all'approvazione del Ministro un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi proposti nelle stesse diagnosi. Per tali finalità sono destinati circa € 400.000,00 all'anno a valere sulle risorse provenienti dal gettito delle aste per le quote CO<sub>2</sub> assegnate al Mise. Lo stesso decreto legislativo prevede la realizzazione di un programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, predisposto dall'ENEA di concerto con il GSE, finanziabile nell'ambito dei proventi delle aste per quote di CO<sub>2</sub> nel limite massimo di 3 milioni di euro all'anno dal 2021 al 2030.

Contestualmente, affida anche ad ARERA la predisposizione di un progetto per la realizzazione di campagne informative ad hoc per le piccole imprese in vista della cessazione del regime di tutela disposta dalla legge 124/17 al 1° gennaio 2021.

Al fine di verificare l'efficacia delle azioni introdotte per promuovere il passaggio dei clienti finali nel mercato libero e valutare le ulteriori azioni da mettere in campo per la scadenza del 1° gennaio 2022, si prevede che ARERA, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico, effettui un monitoraggio ad hoc, nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, sull'andamento dei prezzi offerti e sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi nonché valuti l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte. Il rapporto è elaborato ogni sei mesi a decorrere dal primo gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 ed è trasmesso al MISE ed alle Commissioni parlamentari competenti.

### **Articolo 3 (Criteri ed indirizzi per assicurare alle piccole imprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2021)**

L'articolo detta disposizioni per assicurare la fornitura di energia elettrica alle piccole imprese che al 1° gennaio 2021 non avessero operato la scelta verso un operatore di mercato, fornendo criteri per la disciplina del servizio a tutele graduali a loro destinato, per lo più già delineati nel DCO, per i quali si ritiene comunque opportuna la formulazione di indirizzi ministeriali nell'ambito delle previsioni della legge 8/2020 circa "...la necessità di garantire concorrenza e pluralità di fornitori...". Pertanto, nel prevedere che il fornitore del STG sia selezionato tramite procedure d'asta per aree territoriali svolte dall'Acquirente unico, è precisato che l'individuazione delle aree deve essere orientata alla più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e che la durata del servizio è di durata definita e non superiore a tre anni e in modo da seguire l'evoluzione del mercato e conseguire il massimo vantaggio per i consumatori. Inoltre, con l'obiettivo di evitare la concentrazione dell'offerta, viene richiesto ad ARERA di articolare le aree territoriali in maniera tale da caratterizzarle con un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e prevedendo, in un'ottica concorrenziale, la fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore. Il limite relativo alla quota di mercato è da applicare sull'intero territorio nazionale e in maniera cumulata nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori ed aumentare la pressione competitiva, è previsto inoltre che ARERA adotti specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali per i quali il rischio legato alle ordinarie modalità di recupero risulta particolarmente elevato, i cui costi sono posti a carico degli aventi diritto al servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese e non devono gravare sui clienti domestici. Inoltre, è disposto che gli esercenti prestino garanzie a copertura di un eventuale mancato o difforme assolvimento del servizio rispetto alla regolazione e che gli stessi non possono offrire servizi aggiuntivi nell'ambito del contratto del STG. Sono previste altresì forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati sulle condizioni e sull'andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti. Si dispone che nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione dell'esercente il STG del conseguente trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti ai nuovi, che dovrà completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, ARERA assicuri la continuità della fornitura per i clienti interessati ed eviti ingiustificate alterazioni delle condizioni di fornitura, anche con modalità transitorie per il tempo strettamente necessario all'avvio a regime del STG ossia non oltre il 1° luglio 2021. È previsto infine che ARERA elabori un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio da trasmettere al Ministro dello sviluppo economico e alle Commissioni parlamentari competenti entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure, fornendo evidenza del rispetto dei tempi e dell'avvenuto superamento della fase provvisoria. La stessa ARERA elabora e trasmette un rapporto periodico

sull'attuazione del STG che consenta di seguire l'evoluzione dell'ingresso dei clienti sul mercato, ferma restando la vigilanza sulla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari.

**Articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali)**

Il primo comma chiarisce che il decreto non introduce nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre il secondo comma richiama, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'atto ai fini della sua pubblicità legale, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.